



Curia Arcivescovile di Genova

PARROCCHIA SAN GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO
VIA CELLINI 26 – 16143 GENOVA
TELEFONO 010 515252 - e-mail parsgbcott@tiscali.it

DICHIARAZIONE DEL PADRINO O MADRINA

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____ via/piazza _____

e frequentante la Parrocchia di _____

RICHIEDO

di essere ammesso/a all'incarico di padrino/madrina nella celebrazione del Battesimo o Cresima

di _____

e DICHIARO

sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze di dichiarazioni false o mendaci, e del diritto del Parroco di riservarsi la facoltà di verificare la veridicità della presente dichiarazione

1. di aver compiuto i 16 anni (*in casi singoli il Parroco può ammettere l'eccezione*).
2. di essere cattolico/a e di aver ricevuto i Sacramenti del Battesimo, Cresima, Eucaristia.
3. di non essere divorziato risposato civilmente, convivente o sposato solo civilmente.
4. di non appartenere ad associazioni o organizzazioni apertamente contrarie alla Chiesa cattolica.
5. di non essere incorso in nessuna pena ecclesiastica e di non aver rinunciato alla fede cattolica con atto formale.
6. di conoscere, comprendere e accettare gli impegni che mi assumo accettando questo incarico.

Il Signore mi aiuti nell'adempiere con coscienza gli impegni assunti di fronte alla Chiesa.

Luogo e data

Firma

E' opportuno che i padrini, in occasione del Battesimo o della Cresima, si preparino con la Confessione sacramentale per poter ricevere la Santa Comunione.

N.B. La dichiarazione proposta è bene che assuma il carattere di autocertificazione.

PADRINO E MADRINA
nella celebrazione dei sacramenti della Iniziazione cristiana

Il padrino e la madrina sono testimoni della fede nei confronti del battezzato/a e del cresimato/a: per questo vanno scelti in modo tale da essere figure di riferimento per la loro educazione e formazione umana e cristiana. Ad essi è richiesto, dopo la celebrazione del Sacramento, di accompagnare, insieme ai genitori, i battezzati e cresimati con la testimonianza di vita cristiana, la preghiera e con l'esempio; è perciò fondamentale che essi conducano una vita conforme alla fede cristiana e all'incarico che assumono. Il loro compito diventa ancora più delicato e prezioso quando si trovano a sostituire i genitori, che pur avendo chiesto il Battesimo o la Cresima per i figli, tuttavia sono non praticanti o sono in qualche modo lontani dalla fede e dalla Chiesa.

Il Codice di Diritto Canonico enuncia con chiarezza il compito e le caratteristiche che deve avere chi assume l'incarico di padrino e di madrina:

*Can. 872 – Al **battezzando**, per quanto possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.*

Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 - § 1 Per essere ammesso all'incarico di padrino è necessario che:

1° sia designato dallo stesso battezzando o dai genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;

2° abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco e al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

3° sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume;

4° non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;

5° non sia il padre o la madre del battezzando.

§ 2 Non venga ammesso un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo.

*Can. 892 – Il **confermando** sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.*

Can. 893 - § 1 Affinché uno possa adempiere l'incarico di padrino della Cresima, è necessario che soddisfi le condizioni di cui al can. 874,

§ 2 E' conveniente che come padrino venga assunto colui che ebbe il medesimo incarico nel battesimo.

E' opportuno che chi viene scelto come padrino o madrina abbia un incontro con il parroco e partecipi agli incontri previsti per i genitori in preparazione al battesimo dei loro figli e che si prepari a ricevere la santa Comunione con il Sacramento della Riconciliazione.